

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 1°

Nessuno può condurre animali, tanto proprii che di altri, a pascolare nei beni altrui, in qualsiasi epoca o stagione dell' anno, senza essere munito di licenza scritta del proprietario, la quale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale, o di altri agenti della forza pubblica. Nel caso che il proprietario del fondo sia costantemente presente, non nè occorre la licenza per iscritto.

ART. 2

E' vietato condurre animali a pascolare nei beni comunali, anche se conceduti in uso alla generalità, se non in quei beni, la cui destinazione a pascolo non sia stata deliberata dall' Autorità comunale, e subordinatamente all' osservanza del relativo regolamento.

ART. 3

Non si possono affidare in custodia a persone di età inferiore ai sedici anni animali inviati al pascolo in siti aperti o comunque non cintati in modo da impedire agli animali di uscirne, in nessun caso potranno essere mandati in custodia di animali pascolanti fanciulli di età inferiore ai quattordici anni, salvo che si tratti di capre o pecore, in gruppi non inferiore a quattro, che potranno essere affidati a fanciulli di età non inferiore ai dodici anni.

ART. 4

Nelle private proprietà non è permesso lasciare sciolti al pascolo tori, scrofe, e comunque animali che abbiano il vizio di calciare o di cozzare, se la località non sia chiusa da ogni parte mediante muro o siepe robusta, che impedisca agli animali di uscirne.

ART. 5

E' vietato a far pascolare di nottetempo il bestiame nei fondi, che non siano cintati o chiusi da ogni parte e in nessuna guisa comuni con altri.

ART. 6

Quando in conseguenza di servitù legittimamente acquistata o in

caso di necessità assoluta, si debba far transitare il proprio bestiame in fondi altrui, vi si dovrà apporre la museruola, e tenendo il più possibile riunito, ne farlo correre, onde non arrechi nel passare alcun danno all'altrui proprietà.

ART. 7

Coloro che estranei al Comune, debbono attraversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, ne soffermarsi all'aperto, ne spargere gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e le scarpate stradali.

ART. 8

Nei casi di malattie infettive o diffusive del bestiame, il proprietario o conduttore dovrà farne denuncia all'Autorità comunale a norma del regolamento di polizia veterinaria IO maggio 1914 n° 583.

ART. 9

E' proibito introdursi con o senza recipienti nei fondi altrui per farvi legna, rallestrarvi fieno, raccogliere fieno, raccogliere frutti di qualsiasi specie, raspollare o spigolare, senza la licenza scritta dal proprietario, da esibire ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica. Nel solo caso che il proprietario sia costantemente presente non occorre la licenza per iscritto.

ART. 10

I frutti di qualsiasi specie caduti sulle strade o sentieri di pubblico transito non possono essere raccolti da altrui, che dai proprietari della piante, da cui provengono.

ART. 11

Salve le disposizioni dettate da leggi o regolamenti dello Stato per la prevenzione o la cura di speciali malattie parasitarie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari di curare che siano distrutte le larve e le cristallidi degli animali nocivi all'agricoltura, nonchè di avvertire l'Autorità comunale non appena scoperto un principio di invasione di essi.

ART 12

Non è permesso accendere steeppie, debbi ecc. senza essere prima as-

sicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo d'incendio sia
dei raccolti che delle case coloniche. In nessun caso si possono
accendere fuochi all'aperto se non a distanza maggiore di mille
metri dalle case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; ne i
fuochi potranno essere lasciati per alcun tempo incostoditi.

ART. 13

E' proibito di deporre, gettare o dar causa che cadano nelle stra-
de o sentieri comunali, o vicinali o comunque soggetti a pubblico
transito o nel letto dei torrenti, pietre, materiali o simili. I
proprietari confinanti e i conduttori dei fondo sono tenuti
a rimuovere da esse strade pel transito discorrente la loro pro-
prietà, o il sito loro affidato le pietre e i materiali di cui so-
pra, come pure a conservare in buono stato i canali o solchi che
si trovassero lungo le strade medesime per la condotta della ac-
que.

ART. 14

Le contravvenzioni al presente regolamento, quando non costituiscano
reato, previsto da Codice Penale o da altra legge o regolamento
generale dello Stato, sono punite a sensi degli art. 226 della
legge comunale e provinciale 4 febbraio 1911 n° 148 e agli art.
70 " 71 del R.D. 30 dicembre 1923 n° 2839 e agli art. 1 e 3 del
R.D. 23 maggio 1924 n° 867.

Approvato con deliberazione 7 ottobre 1930 e 5 agosto a.c.

Il Commissario Prefettizio

(L.S.)

Pietro Rossi

Il Segretario

Publicato all'albo comunale nel giorno di mercato 10 ottobre 1930
e 9 and. senza che siano stati prodotti reclami.

Cavaso del Tomba 10 agosto 1930 anno VIII°

Il Segretario

(L.S.)

n° 19929/2019 II°

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in se-
duta del 28/II/1930 IX°

(L.S.)

Il Prefetto Presidente

f. Medail

n° 19529 II Visto

Treviso 3 dicembre 1930 anno IX°

p. Il Prefetto

(L.S.9)

f° Medail